



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Legge 70 del 17 maggio 2024 «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo» Report principali modifiche alla legge n.71/2017

Com'è noto il 14 giugno 2024 è entrata in vigore la **legge 70 del 17 maggio 2024** «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo», la stessa ha novellato la legge 71/2017 «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», estendendo il proprio ambito d'intervento oltre che al contrasto al cyberbullismo anche ai fenomeni connessi al bullismo ed evidenziando **importanti compiti delle singole istituzioni**.

Alcuni di questi compiti sono stati previsti nelle policy già adottate e sperimentate dall'entrata in vigore della legge 71/2017 in attuazione delle Linee d'orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e cyberbullismo del 2021 (D.M. 18/2021):

In primis è necessario porre l'attenzione alle seguenti modifiche:

1) **art.1:**

1. il 1° comma è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;

2. 2) al 1° comma è inserito il seguente 1-bis:

«1-bis. Ai fini della presente legge, per «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;

2) **art.3**

1. 1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy», dopo le parole: «del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,» sono inserite le seguenti: «del Consiglio nazionale degli utenti,» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni».

sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia»;

In merito invece agli adempimenti specifici da mettere in atto da parte delle singole istituzioni scolastiche richiamate anche dalla nota della DGSIP n.121 del 20 gennaio 2025, è importante puntualizzare quanto segue:

- Al comma 2 è aggiunto il comma 2 bis che così recita: «Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, **adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore**».
- All'art.4 comma 2 della legge 71/2017 «Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, **individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo**, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio», dopo il termine «autonomia», con la legge 70/2024, è aggiunto **«recepisce nel proprio regolamento d'istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo»**.
- **Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 71/2017 è così novellato dalla legge 70/2024:** «salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'art. 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'art. 4, egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art.25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, convertito, con modificazione, dalla legge 27 maggio 1935, n.835».
- **L'art.5 della legge 70/2024** prevede, inoltre, specifici **adeguamenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249** ai seguenti principi:
 - **prevedere** (...) che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del **bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;**
 - **integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità**, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia».

La legge 70/2024 attribuisce inoltre specifici compiti anche alle regioni e al tribunale per i minorenni.

Le Regioni possono adottare, anche in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, iniziative per attivare nelle scuole servizi di sostegno psicologico agli studenti così come previsto dall'art.4 bis «Servizio di sostegno psicologico agli studenti» che la legge 70/2024 introduce nella legge 71/2017, che così recita: «Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie».

Relativamente invece ai provvedimenti che può adottare il **Tribunale per i minorenni**, l'art. 2 della legge 70/2024 apporta modifiche al regio decreto 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835: «Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica la condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al Tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo **svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali**».

Le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo comunque si inseriscono nella scuola in architetture formative più ampie rispetto anche alla legge 92/ 2019 «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica», inserendo l'affermazione della cultura del rispetto, in relazione alla quale **la legge 70/2024 istituisce la GIORNATA DEL RISPETTO**, che ricorre il **20 gennaio**, «quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica ed del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione».

A cura di
Giovanna Sallemi